



# Sulla pensione contributiva, ancora niente trattamento minimo

La pensione contributiva spetta a coloro il cui primo contributo è stato versato dal 1° gennaio 1996 in poi. Il fatto che venga denominata contributiva non è solo perché l'importo viene determinato con il calcolo contributivo ma perché alcune norme previste per il diritto e per l'importo di questa pensione sono molto diverse rispetto alle pensioni esistenti in precedenza.

Nata dalla riforma Dini nel 1995, la pensione contributiva è stata istituita per dare una maggiore sostenibilità, in via strutturale, alla spesa previdenziale.

Per effetto della sua giovane età, attualmente riguarda un numero limitato di lavoratori, ma con il tempo ri-

marrà, salvo variazioni legislative, l'unico tipo di pensione. Questa pensione si differenzia, rispetto alle precedenti, particolarmente per tre normative: 1) il sistema di calcolo; 2) la "soglia": importo di pensione maturato che deve essere superiore a un determinato importo; 3) la mancanza di integrazione al trattamento minimo.

Vediamo di seguito le norme che per il 2021 sono determinanti per il diritto alle pensioni contributive che tutelano la vecchiaia.

1) **Pensione di vecchiaia:** almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età sia per gli uomini che per le donne. Al momento del pensionamento si deve aver maturato un importo di

pensione di 690 euro al mese, pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Questo importo-soglia viene rivalutato annualmente. La norma prevede che non superando la soglia il soggetto non potrà ottenere la pensione prima del compimento di 71 anni di età. A partire da questa età verrà corrisposto quanto versato a condizione che vi siano almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

2) **Pensione anticipata (ex anzianità):** almeno 20 anni di contributi effettivi e almeno 64 anni di età sia per gli uomini sia per le donne. Per questa pensione l'importo-soglia deve essere di 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale, pari attualmente a 1.289 euro

al mese, in mancanza la pensione non viene concessa. Per ottenere queste pensioni il lavoratore dipendente deve cessare l'attività lavorativa; questo non è richiesto per l'autonomo.

Come abbiamo indicato per determinare l'importo della pensione contributiva viene utilizzato il sistema di calcolo denominato contributivo.

Questo sistema non fa riferimento alle ultime retribuzioni, ma a tutti i contributi versati nella vita lavorativa. Di conseguenza è meno vantaggioso rispetto al calcolo retributivo. Due sono gli elementi che interessano questo calcolo: 1) il montante contributivo individuale accantonato, cioè la somma, rivalutata annualmente, di tutti i

contributi versati. Attualmente la percentuale di accantonamento, tra datori di lavoro e lavoratori, è del 33% della retribuzione e del 24% del reddito dichiarato per gli autonomi; 2) il coefficiente di trasformazione, il quale aumenta con l'avanzare dell'età e viene applicato al totale del montante contributivo rivalutato.

Per quanto riguarda il fatto che non venga concesso il trattamento minimo le organizzazioni sindacali hanno più volte chiesto che anche per la pensione contributiva venga istituita una normativa che preveda la possibilità di ottenerlo, come previsto per le altre pensioni.

**Angelo Vivenza**